



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

SUGGERIMENTI PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI CONFERMA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL P.S.S. NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

PROCEDURA DI CONFERMA DA PARTE DEL COA E COMPITI DEL MINISTERO

Normativa di riferimento

D.P.R. 115/2002

D. Lgs. 28/2010 art. 15 bis e segg.

L.162/2014 art. 11 bis e segg.

D.M. Giustizia 01.08.2023

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI SUDETTI

- 1. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata con le medesime modalità utilizzate per la presentazione delle domande avanti l'autorità giudiziaria;**
- 2. Le condizioni reddituali sono quelle previste dal D.P.R. 115/2002;**
- 3. Il Consiglio dell'Ordine ammette o respinge la domanda in via anticipata e provvisoria;**
- 4. Nelle procedure di mediazione, a seguito dell'ammissione provvisoria, non sono dovute le indennità richieste dall'Organismo per l'avvio del procedimento.**

S. CROCE, 430 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 2413283

e.mail consiglio@ordineavvocativenezia.net - sito www.ordineavvocativenezia.it

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

DETERMINAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Si invita a leggere con attenzione quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. Giustizia 1.8.23.

Il difensore è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, l'istanza di conferma sulla piattaforma del Ministero accessibile dal sito [giustizia.it](https://lsgbo.giustizia.it) (<https://lsgbo.giustizia.it/>).

Dopo il deposito detta istanza verrà presa in carico dalla Commissione Patrocinio a Spese dello Stato per le verifiche previste dal D.M. in epigrafe indicato.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione trasmessa e la congruità del compenso, utilizzando sempre la piattaforma del Ministero, confermerà l'ammissione o respinge l'istanza di liquidazione. In entrambi i casi il provvedimento del COA verrà inviato al Ministero della Giustizia.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONFERMA

Poiché la piattaforma consente il deposito di due soli file, a differenza della piattaforma presente sul sito del COA ed utilizzata per il deposito della domanda di ammissione, si invita a depositare tutta la documentazione necessaria al fine della corretta valutazione della domanda di conferma, accorpando la documentazione. Ad es.:

- 1) **nel primo file unendo** la parcella proforma e l'accordo raggiunto in sede di mediazione o di negoziazione assistita;
- 2) **Nel secondo file unendo** la dichiarazione sostitutiva di certificazione di permanenza dei requisiti reddituali, la delibera di ammissione provvisoria al beneficio del P.S.S., la dichiarazione sostitutiva di certificazione del difensore che attesti l'iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al P.S.S., ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 115/02.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DEL COA E PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO

Per comodità si riportano gli artt. 6 e 7 del DM 1.8.23 del Ministro della Giustizia

“Articolo 6

Verifiche e comunicazioni del consiglio dell'ordine

1. Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.

Art. 7

Verifiche e provvedimenti del Ministero

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con le modalità di cui all'art. 8 o, alternativamente, di cui all'art. 13, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.

3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA


4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..”

Venezia, 10 giugno 2024

Avv. Arianna Berton



Avv. Marisa Biasibetti



Avv. Laura Capo



Avv. Marco Salbucci



Avv. Elisa Silvestrini

